

Data Stampa: 06/08/2026 11:39:01

Data Stampa: 06/08/2026 11:39:01

Registrazione delle fatture e detrazione Iva entro i due anni

Santacroce e Vetro — a pag. 23

Registrazione delle fatture e detrazione Iva entro i due anni

**Il decreto correttivo
Omnibus non affronta
i temi dei documenti
a cavallo d'anno
e dell'integrativa**

Decreto Omnibus



**Si tutelano i principi
di neutralità, proporzionalità
ed effettività dell'imposta**

**Benedetto Santacroce
Chiara Vetro**

Sono due gli anni entro cui il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva nonché procedere all'annotazione nel registro delle fatture e delle bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio di impresa, arte o professione.

È confermato, dunque, il dietro-front del legislatore, che ripristina il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 4 agosto il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, Omnibus che, all'articolo 12, modifica gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972, riportando a due anni il termine decadenziale entro cui esercitare il diritto alla detrazione e procedere alla registrazione delle fatture di acquisto. Viene così superata la precedente modifica normativa, pre-

vista dall'articolo 2 del Dl 50/2017, che aveva ridotto il termine a un solo anno, imponendo agli operatori economici tempi ristretti sia per la registrazione delle fatture che per l'esercizio del diritto alla detrazione. L'impulso alla modifica normativa deriva dalla sentenza del Tribunale dell'Unione europea T689/24, pronunciata sulla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti anche nel caso in cui la fattura sia ricevuta in un momento successivo all'effettuazione dell'operazione, ma comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La ratio della decisione risiede nella tutela dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell'Iva. Secondo il tribunale, gli stessi risulterebbero compromessi se al soggetto passivo venisse negata la possibilità di detrarre l'Iva assolta sugli acquisti qualora le fatture siano disponibili al momento di presentazione della dichiarazione.

Saranno certamente soddisfatti gli operatori economici che gestiscono un elevato volume di operazioni e che, grazie alle recenti modifiche, beneficeranno di una maggiore flessibilità rispetto al termine stringente previsto dalla disciplina previgente. È evidente che tale ampliamento richiederà alle imprese di individuare un nuovo punto di equilibrio; questa maggiore elasticità non deve tradursi, come par ovvio, in una minore attenzione del ciclo passivo, al contrario le aziende saranno chiamate a monitorare con rigore il processo di ricezione, registrazione e contabilizzazione delle fatture, evitando che il più ampio termine possa tradursi in inefficienze amministrative.

Restano, tuttavia, pending il tema delle fatture a cavallo d'anno e quello della dichiarazione integrativa.

Sembra tramontata la speranza di vedere finalmente risolto il problema delle fatture a cavallo d'anno. Continua infatti a permanere, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 100/1998 la dicotomia tra le fatture infrannuali e quelle ricevute a cavallo d'anno. Ci si chiede, pertanto, per quale ragione il decreto Omnibus non sia intervenuto, risolvendolo, su questo handicap normativo, nonostante, la legge delega fiscale avesse prospettato, in modo chiaro, la possibilità di consentire la detrazione dell'Iva sulle operazioni effettuate nell'anno precedente le cui fatture sono ricevute entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Ulteriore interrogativo riguarda poi la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa, istituto che sembrerebbe utilizzabile soltanto nei casi in cui il diritto alla detrazione non sia stato esercitato tempestivamente per mero errore.

Le modifiche in esame sono state estese anche agli articoli 56 e 88 del Testo unico Iva.

Appare evidente che, pur rappresentando un importante passo avanti, restano irrisolti alcuni interrogativi che inevitabilmente richiederanno ulteriori chiarimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

